

Condizioni generali di acquisto per fornitura di beni e servizi

1 Definizioni – Ambito di Applicazione – Normativa applicabile – Principi generali

- 1.1 Le presenti Condizioni generali trovano applicazione nel contratto perfezionato mediante gli ordini di cui costituiscono allegato nonché parte integrante e sostanziale.
- 1.2 Oltre che dalle disposizioni previste dalle presenti Condizioni generali, le forniture di beni sono disciplinate dal D. Lgs. 163/06, dalle specifiche disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* vigenti, dalle norme del Codice civile e leggi complementari.
- 1.3 Le seguenti condizioni sono le uniche che disciplinano gli acquisti di beni e servizi effettuati dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, con sede legale a Genova in via Morego 30 (nel seguito anche "IIT"). Qualsiasi modifica e aggiunta, nonché qualsiasi condizione di vendita del Fornitore, diversa in tutto o in parte dalle presenti Condizioni di acquisto, sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di IIT.

2 Condizioni di fornitura dei beni e servizi

2.1 Ordini

- 2.1.1 Gli ordini emessi riporteranno le informazioni, i riferimenti ed allegati necessari all'esecuzione del contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: descrizione dei beni/servizi, codice identificativo, quantità, prezzo, data di consegna, luogo di consegna, riferimenti a norme, capitolati e requisiti applicabili.
- 2.1.2 Gli ordini emessi dovranno essere accettati da parte del Fornitore entro quindici (15) giorni dalla data di emissione, mediante restituzione di una copia dell'ordine e della documentazione allegata debitamente firmata su ogni pagina. Il contratto sarà considerato stipulato alla ricezione della suddetta documentazione. Il Fornitore non potrà iniziare alcuna attività relativa all'ordine se non successivamente all'invio di quanto al presente articolo.
- 2.1.3 Quantità, dimensioni o altri parametri presenti nelle offerte del Fornitore o condivisi nel corso delle negoziazioni o discussioni di qualunque genere con lo scopo di consentire preventivamente l'analisi dell'offerta, non potranno essere utilizzati in alcun modo dal Fornitore per fondare pretese economiche ulteriori e/o diverse da quanto concordato e stipulato nell'ordine.

2.2 Consegne

- 2.2.1 I beni devono essere nuovi di fabbrica ed essere forniti nel luogo di consegna riportato nell'ordine.
- 2.2.2 I beni s'intendono resi "franco destino" ovvero "DDP-Delivery Duty Paid, place of destination" (secondo Incoterms 2010), salvo diversa condizione specificatamente indicata in ordine.
- 2.2.3 I beni devono essere spediti con imballaggio idoneo a garantire l'arrivo a destino in perfette condizioni d'uso e viaggiano a completo rischio del Fornitore fino al momento della loro accettazione da parte di IIT, nel luogo di consegna convenuto.
- 2.2.4 I beni consegnati devono essere accompagnati da un documento di trasporto (DDT), indicante il numero d'ordine e la descrizione dei beni come riportata nell'ordine, e nel caso di emissione di fattura immediata (come previsto al seguente articolo 4) copia della medesima.
- 2.2.5 Le date di consegna sono vincolanti per il Fornitore e s'intendono quali termini ultimi per la consegna dei beni o per l'esecuzione dei servizi richiesti nell'ordine, in accordo alle condizioni di resa ivi riportate.
- 2.2.6 Il Fornitore deve comunicare tempestivamente all'IIT ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare i beni o di erogare i servizi nei tempi e con la qualità richiesta dando indicazione dei potenziali impatti e delle relative azioni di recupero.
- 2.2.7 Nel caso di ritardo rispetto alla data di consegna richiesta, IIT avrà facoltà di applicare una penale giornaliera pari allo zero virgola uno per cento (0,1%) dell'importo complessivo dell'ordine fino a un massimo del dieci per cento (10%) dell'importo complessivo dell'ordine, fatto salvo e impregiudicato il diritto per IIT al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 2.2.8 Nel caso il ritardo si protragga per un periodo superiore a venti (20) giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista, IIT avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il contratto e chiedere, oltre alle penali, il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
- 2.2.9 L'accettazione di beni forniti oltre il termine di consegna previsto, non costituisce rinuncia alla richiesta di penali e risarcimento danni.
- 2.2.10 Consegne anticipate e/o parziali sono escluse, salvo il preventivo consenso scritto di IIT. IIT si riserva il diritto di addebitare eventuali maggiori costi sostenuti per spedizioni anticipate e/o parziali avvenute senza il necessario consenso di cui sopra.

2.3 Collaudo dei beni e servizi - Gestione dei resi – Garanzia di buon funzionamento

- 2.3.1 L'accettazione del bene o servizio avverrà solo a seguito di positivo collaudo o verifica di regolare esecuzione che sarà eseguita entro 30 (trenta) giorni dalla data della consegna e/o dal completamento dell'installazione, ove prevista, o dal completamento dell'attività richiesta, anche in assenza del Fornitore.
- 2.3.2 I beni o servizi risultati difettosi o difformi rispetto a quanto previsto nell'ordine, s'intenderanno come non consegnati. In tal caso il Fornitore sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ritirare i beni o ripetere il servizio o eliminare le eventuali discordanze riscontrate nel termine che gli sarà comunicato e a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell'efficacia del contratto stesso.
- 2.3.3 Nelle ipotesi di esito negativo del collaudo, qualora il Fornitore abbia già provveduto alla fatturazione, lo stesso dovrà emettere apposita nota di credito sulla base delle indicazioni fornite da IIT.
- 2.3.4 Il Fornitore garantisce i beni venduti per un periodo di 24 mesi, salvo maggior termine riportato sul contratto, dalla data di accettazione da parte IIT.

Condizioni generali di acquisto per fornitura di beni e servizi

2.4 Vizi del bene acquistato

- 2.4.1 I beni forniti devono essere conformi alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle macchine, recepita in Italia con il D. Lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010, ove applicabile.
- 2.4.2 Qualora il bene venduto non sia conforme alla suddetta direttiva IIT ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto.
- 2.4.3 Ai sensi dell'art. 1490 del Codice Civile, il Fornitore garantisce che ogni bene venduto è immune da vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
- 2.4.4 In caso contrario IIT avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il contratto ovvero ottenere la riduzione del prezzo e/o l'eliminazione dei vizi entro un termine non superiore a 15 giorni lavorativi dalla denuncia al Fornitore.
- 2.4.5 In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore deve restituire il prezzo e rimborsare a IIT le spese e i pagamenti legittimamente eseguiti per la vendita, mentre IIT deve restituire il bene, se questo non è perito in conseguenza dei vizi.
- 2.4.6 In deroga all'art. 1495 del Codice Civile, IIT ha facoltà di denunciare al Fornitore i vizi eventualmente scoperti, entro 15 giorni dalla scoperta.
- 2.4.7 Ai sensi dell'art. 1494 del Codice Civile, in ogni caso il Fornitore è tenuto verso IIT al risarcimento dei danni derivati dai vizi dei beni venduti.

2.5 Documentazione Tecnica e Modifiche

- 2.5.1 La descrizione delle caratteristiche tecniche dei beni o prestazioni richieste da IIT, non esime il Fornitore dall'obbligo di fornire soluzioni economicamente vantaggiose e tecnicamente prive di difetti.
- 2.5.2 Il Fornitore dovrà tempestivamente comunicare a IIT ogni modifica o miglioria nel bene o nell'oggetto della prestazione ritenuta necessaria o appropriata per il corretto rispetto del contratto.
- 2.5.3 Servizi aggiuntivi o modifiche eseguite senza la preventiva autorizzazione scritta degli enti preposti di IIT non potranno essere addotte quale fondamento di alcuna pretesa da parte del Fornitore.

3 Condizioni particolari di fornitura per i servizi

- 3.1 I servizi devono essere resi nel luogo e con le modalità riportate nell'ordine osservando, a seconda dei casi, le procedure tecniche necessarie, la normativa regolamentare applicabile, le misure di sicurezza.
- 3.2 Il Fornitore deve fornire i servizi tramite la propria organizzazione di mezzi e di personale; potrà subappaltare la fornitura di servizi a terzi solo previo consenso scritto di IIT. In caso di subappalto il Fornitore non è esonerato dalle responsabilità contrattuali e dal rispetto delle presenti Condizioni.
- 3.3 **Prestazione di manodopera presso aree di proprietà o nella disponibilità dell'IIT - norme sulla sicurezza dei lavoratori, responsabilità civile del Fornitore**
 - 3.3.1 Nel caso in cui il Fornitore svolga tutte o parte delle prestazioni presso aree di proprietà o nella disponibilità dell'IIT (es. in caso di installazione), il Fornitore s'impegna a eseguire tali prestazioni in condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela dell'ambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori.
 - 3.3.2 Il Fornitore garantisce quindi il pieno rispetto da parte sua, e dei propri eventuali subappaltatori, del Testo Unico sulla Sicurezza (d.lgs. 81/2008) e delle disposizioni impartite da IIT.
 - 3.3.3 Il Fornitore deve rilasciare a IIT il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 del d.lgs 81/2008.
 - 3.3.4 Ai fini della verifica il Fornitore deve esibire, a richiesta, tutta la documentazione necessaria a documentare la sua idoneità tecnico professionale.
 - 3.3.5 In caso di subappalto, il datore di lavoro del Fornitore deve verificare l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui ai precedenti punti. Il Fornitore è tenuto a eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle aree dove dovranno svolgersi le attività, unitamente ad un preposto di IIT, e a sottoscrivere il relativo verbale di sopralluogo congiunto. In sede di sopralluogo saranno stabilite e delimitate le aree di lavoro interessate dall'esecuzione delle prestazioni per la definizione di eventuali contrassegni e segnalazioni. Le prestazioni saranno eseguite dal Fornitore con propria organizzazione dei mezzi e del personale, senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti di IIT. Pertanto il Fornitore avrà piena libertà e facoltà di organizzare la propria attività nella maniera che riterrà più opportuna, fermo restando il rispetto scrupoloso delle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) di cui all'art.26 d.lgs. 81/2008 o del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) di cui all'art.100 d.lgs. 81/2008 completo del fascicolo di cui all'art.91 d.lgs. 81/2008, per i casi previsti.
 - 3.3.6 Ai sensi dell'art. 70 del d.lgs 81/2008, tutte le attrezzature di lavoro utilizzate dal Fornitore devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
 - 3.3.7 La direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza e il controllo delle attività saranno eseguiti da un responsabile (o da un suo sostituto) cui il Fornitore avrà conferito ogni necessario potere e facoltà, che gli consenta anche di utilmente rappresentarlo nei confronti di IIT.
 - 3.3.8 Il Fornitore dovrà provvedere affinché i propri dipendenti, e i dipendenti dei propri subappaltatori, indossino un capo di vestiario o altro segno distintivo da convenirsi, che identifichi l'impresa, ed espongano l'apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 18 e 21 del d.lgs. 81/2008. La tessera deve essere corredata di fotografia, generalità del lavoratore, indicazione del datore di lavoro, data di assunzione, data di autorizzazione al subappalto.
 - 3.3.9 Il Fornitore farà osservare al proprio personale e ai propri subappaltatori il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quello in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita.

Condizioni generali di acquisto per fornitura di beni e servizi

- 3.3.10 Il Fornitore è responsabile di tutti i danni cagionati, a cose e/o a IIT e/o a terzi, dal proprio personale dipendente o collaboratore o dal personale degli eventuali subappaltatori, nel corso dello svolgimento di prestazioni presso aree di pertinenza di IIT. A tal fine, il Fornitore assume l'obbligo di stipulare presso primaria compagnia assicurativa polizza RCT e RCO (Responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera) di idoneo ammontare per la copertura di tutti i rischi possibili connessi all'oggetto della prestazione e di fornirne copia a IIT.
- 3.3.11 Per i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, originati dall'attività del Fornitore, il Fornitore deve provvedere, a propria cura e spese, al trattamento, al trasporto ed al conferimento dei medesimi presso impianto autorizzato, fornendo, a semplice richiesta di IIT, dimostrazione di avere adempiuto a tutti i relativi obblighi in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

4 Prezzo, Termini di pagamento e Fatturazione

- 4.1 Il corrispettivo dovuto al Fornitore è indicato nell'ordine e non può essere modificato. L'imposta sul valore aggiunto non è inclusa e deve essere applicata (in accordo alle disposizioni di legge) sull'importo del corrispettivo.
- 4.2 Il corrispettivo è onnicomprensivo e sarà liquidato, tramite pagamento a mezzo bonifico bancario, entro trenta (30) giorni dalla data di accettazione secondo quanto previsto al precedente articolo 2, punto 2.3.1, fatte salve le diverse condizioni pattuite, qualora ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto, e debitamente indicate nell'ordine e/o nel contratto.
- 4.3 La liquidazione della fattura potrà avere luogo a condizione che la stessa sia stata emessa secondo le previsioni normative e contenga, oltre a quanto previsto dalla legge, ogni informazione necessaria all'espletamento della procedura di pagamento. In particolare la fattura dovrà riportare: il numero dell'ordine di IIT, la descrizione del bene/servizio, la quantità ed il prezzo unitario del bene/servizio, la valuta ed i termini di pagamento. In caso la fattura risulti priva di una o più delle suddette informazioni sostanziali, IIT provvederà a richiedere al Fornitore le dovute modifiche/integrazioni sostanziali con conseguente nuova decorrenza dei termini di pagamento dalla data di ricevimento della fattura. Resta inteso che IIT non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali ritardi di pagamento derivanti da simili irregolarità sostanziali.
- 4.4 La fattura dovrà essere emessa, secondo i termini previsti dalla legge, e spedita a: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia-Ufficio Contabilità, Via Morego 30 – 16163 Genova, Italia.
- 4.5 Al Fornitore non è consentito cedere, nè in tutto nè in parte, a terzi i crediti derivanti dal contratto.

5 Garanzia fidejussoria

Il Fornitore dovrà rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Le fidejussioni, a scelta dell'offerente, possono essere bancarie o assicurative e devono prevedere espressamente:

- 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- 2) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6 Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.)

- 6.1 Con l'accettazione dell'ordine, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e si obbliga a eseguire tutte le transazioni finanziarie connesse all'esecuzione del contratto, con le modalità previste dalla predetta Legge, consapevole che l'inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi previsti dalla stessa comporta la risoluzione di diritto del contratto in premessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
- 6.2 Il Fornitore si impegna altresì a dare immediata comunicazione a IIT ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 6.3 IIT si riserva di eseguire, in ogni momento, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della predetta Legge.
- 6.4 Ogni operazione finanziaria sarà eseguita esclusivamente sul conto corrente comunicato dal Fornitore, ai sensi Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., utilizzando l'apposito modulo allegato all'ordine. Non saranno prese in considerazione altre forme di comunicazione (es. in fattura). La mancata comunicazione dei dati, nella forma prevista, non consente a IIT di eseguire il pagamento del corrispettivo.
- 6.5 Considerato che un Fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con IIT è ammissibile che lo stesso comunichi il "conto corrente dedicato" una volta sola valevole per tutti i rapporti contrattuali. Con tale comunicazione il Fornitore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con IIT (presenti e futuri) si avvarrà – fatte salve le eventuali successive modifiche – di uno o più conti correnti dedicati indicandone puntualmente gli estremi identificativi senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa/ordine.

7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- 7.1 Il Fornitore, per l'esecuzione dell'oggetto del contratto, deve avvalersi di personale adeguatamente qualificato e/o specializzato con il quale intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione, nel rispetto della normativa vigente. Il Fornitore, nei confronti del personale impiegato è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; ad applicare, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni; a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, per tutto il periodo di validità del rapporto contrattuale; al rispetto degli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro anche nel caso in cui lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse; ad esibire, su richiesta di IIT nel termine dalla stessa indicato, tutta la documentazione comprovante l'adempimento dei predetti obblighi nonché, se richiesto, la documentazione relativa all'avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti del personale impiegato e copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati.

Condizioni generali di acquisto per fornitura di beni e servizi

8 Trattamento dei dati.

8.1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa che IIT provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici che non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali di IIT, ivi incluse la partecipazione alla selezione e l'eventuale emissione del contratto di fornitura e gestione del contratto stesso, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il Fornitore ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

8.2 Il titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione IIT, con sede in Via Morego n. 30, 16163 Genova.

8.3 Qualora l'oggetto dell'ordine preveda il trattamento, da parte del Fornitore, di dati personali di una o più categorie di interessati gestiti dalla Fondazione, quest'ultima, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, designa il Fornitore, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003, *Responsabile esterno del trattamento di dati personali* effettuato per conto del Titolare nella esecuzione del presente contratto. Il Responsabile conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione al dettato della Legge sopra indicata e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali, nel pieno rispetto di quanto imposto dall'articolo 29, comma 2 della Legge e delle istruzioni ricevute dal Titolare. Il Fornitore sarà tenuto a osservare le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive norme attuative, rimanendo l'unico responsabile di tutti i danni subiti da IIT in conseguenza del mancato rispetto delle suddette disposizioni.

9 Proprietà Intellettuale

IIT potrà utilizzare e sfruttare a sua discrezione, libera da ogni diritto o pretesa di terzi, tutti i risultati conseguiti dal Fornitore nell'adempimento del contratto, comprese le invenzioni e i diritti di uso e sfruttamento secondo la Legge del Diritto di Autore, fin dal momento del loro concepimento. Le eventuali invenzioni realizzate dal Fornitore nel corso dell'incarico, brevettabili o non, saranno di esclusiva proprietà di IIT. Il Fornitore adotterà idonei provvedimenti per l'immediato trasferimento a IIT delle invenzioni, ove non diversamente previsto dal contratto.

10 Adempimenti ex legge 231/2001

10.1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e di aver preso atto del modello organizzativo adottato da IIT ai sensi della predetta normativa disponibile sul sito internet <http://www.iit.it/it/chi-siamo/organizzazione/modello-organizzazione-e-gestione.html>, alla cui osservanza formalmente s'impegna con la sottoscrizione/accettazione delle presenti Condizioni.

10.2 A tale riguardo, il Fornitore dichiara di avere adottato procedure aziendali e di avere impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 secondo quanto espressamente indicato nel modello organizzativo adottato da IIT e si obbliga a mantenerli attuati per l'intera durata del contratto.

10.3 Le Parti espressamente convengono che l'inosservanza, anche parziale, la mancata adozione e/o l'inefficace attuazione delle suddette procedure aziendali/regole comportamentali costituisce grave inadempimento al contratto, per effetto del quale a IIT è, sin d'ora, riservata la facoltà – previo invio di lettera raccomandata A/R al Fornitore che potrà essere anticipata via fax (nel qual caso farà fede la data del fax risultante dal rapporto di ricezione con esito positivo) di:

- 1) Sospendere l'esecuzione del contratto (anche ove ciò si apprenda da notizie di stampa)
- 2) Risolvere il contratto.

fermo restando l'obbligo del Fornitore di risarcire ogni danno comunque subito da IIT e di manlevare IIT per qualsivoglia azione o pretesa di terzi conseguente all'inosservanza del presente articolo.

11 Legge applicabile

Per quanto non espressamente regolato dal presente documento, si applica la Legge della Repubblica Italiana.

12 Foro competente

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Genova, con espressa esclusione di ogni eventuale altro foro concorrente o dell'arbitrato.